

Legge regionale 17 agosto 2004 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 19/12/2019

**Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.**

**Art. 5**

*(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994)*

**1.**

( ABROGATO )

(1)

**2.** In caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994, come sostituito dal comma 1, provvede la Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

**1** Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera i), L. R. 17/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.